



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAPANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2024

Disposizioni in materia di salvaguardia del territorio per la mitigazione del dissesto idrogeologico e la prevenzione delle catastrofi naturali

ONOREVOLI SENATORI. – L'alluvione che ha devastato la Toscana lo scorso 2 novembre è solo l'ultimo degli eventi meteorologici estremi che hanno sconvolto l'Italia nello scorso anno, facendo della domanda di prevenzione un imperativo a cui il legislatore non può sottrarsi.

Nel nuovo rapporto *Città Clima 2023 Speciale Alluvioni*, Legambiente ha documentato negli ultimi 14 anni (dal 2010 all'ottobre 2023) ben 684 allagamenti da piogge intense, 166 esondazioni fluviali e 86 frane sempre dovute a piogge intense, che rappresentano il 49,1 per cento degli eventi totali registrati. Le regioni più colpite per allagamenti da piogge intense sono state: la Sicilia, con 86 casi, seguita da Lazio (72), Lombardia (66), Emilia-Romagna (59), Campania e Puglia (entrambe con 49 eventi), Toscana (48).

In Italia 1,3 milioni di persone vivono in aree definite a elevato rischio di frane e di smottamenti, e oltre 6,8 milioni di persone sono a rischio medio o alto di alluvione (dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA). Non a caso abbiamo speso, dal 2013 al 2023, oltre 13,8 miliardi di euro in fondi per la gestione delle emergenze meteo-climatiche (dati del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri). In altre parole, in Italia si sono spesi in media oltre 1,25 miliardi all'anno per la gestione delle emergenze, mentre dal 1999 al 2022, per la prevenzione del rischio, sono stati ultimati 7.993 lavori per un importo medio di 0,186 miliardi all'anno (fonte: Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo dell'ISPRA); ovvero, si investe in prevenzione circa un settimo di quanto si

spende per le emergenze (un dato che scende a un decimo guardando al solo periodo 2013-23).

Oltre alla perdita di vite umane, si contano anche i danni all'ambiente, all'agricoltura e alle infrastrutture. Allagamenti, frane e siccità sono fenomeni che si ripetono sempre più spesso, e per questo è necessario attuare strategie di prevenzione che salvaguardino le aree urbane, montane e di pianura, per cercare di limitare i danni che le alluvioni possono provocare. Interventi che devono avvenire in tempi rapidi, posto che il 94 per cento dei comuni della nostra penisola è interessato dal rischio di dissesto idrogeologico.

In particolare, le drammatiche emergenze registrate negli ultimi anni nelle Marche, a Ischia, in Romagna e da ultima l'alluvione in Toscana, ci devono far riflettere sul modello di gestione del territorio. È oggi indispensabile affrontare la problematica con strategie politiche rivolte maggiormente alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo e soprattutto dei corsi d'acqua, che siano in grado di mantenere in uno stato di reale sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista del rischio idrogeologico e di esondazione.

A parere dello scrivente, una delle cause principali di tanti disastri sta nella mancata pulizia degli alvei dei fiumi e dei torrenti che provoca un innalzamento degli stessi, dovuto alla cronica deposizione di sedimenti e di trasporto solido, riducendone la sezione, che non riesce più a contenere il volume d'acqua del bacino scolante. Ci sono paesi rivieraschi ove il livello del fiume ha ormai raggiunto quello delle abitazioni, che ven-

gono regolarmente inondate con le prime precipitazioni invernali.

La maggior parte dei problemi sarebbe risolta con una manutenzione costante del corso d'acqua e con una pulizia del fondale dei fiumi e dei torrenti dalla deposizione della sabbia e della ghiaia trascinate dalla corrente, che ripristini la storica condizione dell'alveo e la sezione originale di deflusso, cosa purtroppo attualmente bloccata da una legislazione obsoleta, che va superata.

Alla luce di tali brevi considerazioni, il presente disegno di legge, che si compone di cinque articoli, all'articolo 2 prevede in capo agli uffici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri territorialmente competenti per la gestione e la manutenzione del patrimonio forestale pubblico il compito di programmare annualmente operazioni di pulizia e di manutenzione del patrimonio forestale pubblico, specie nelle aree a più elevato rischio, in ossequio alla finalità generale di cui all'articolo 1. Inoltre, all'articolo 2, comma 3, si attribuisce al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di definire le ragioni e le casistiche per le quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in coerenza con la pianificazione

forestale, possono adottare piani di intervento straordinari, aventi a oggetto il miglioramento della stabilità del patrimonio forestale, il rafforzamento delle sue potenzialità protettive e ambientali e la creazione delle premesse per la sua valorizzazione economica.

L'articolo 3 disciplina gli interventi di manutenzione idraulica dei fiumi e degli specchi di acqua mediante l'estrazione di ciottoli, ghiaia e sabbia dal letto dei fiumi e dei torrenti, fino al ripristino del livello storico dell'alveo. Si tratta di interventi di ripristino della sezione originale di deflusso, con opere dirette a migliorare la funzionalità dell'alveo, compreso l'alveo in piena.

L'articolo 4 attribuisce i poteri di vigilanza e accertamento delle violazioni delle disposizioni della legge in capo al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 5 prevede la compensazione dei costi delle attività inerenti la sistemazione dei corsi d'acqua attraverso la cessione dei materiali estratti, che devono essere valutati sulla base dei canoni demaniali vigenti. Infine, si prevede l'esclusione dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle spese degli enti locali per la realizzazione degli interventi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione europea, nazionale e regionale, e dagli accordi internazionali in tema di gestione forestale sostenibile e di mitigazione dei cambiamenti climatici, reca disposizioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio, al fine di promuovere una gestione forestale sostenibile e di migliorare la funzionalità idraulica delle aste fluviali e dei torrenti ricadenti nel territorio nazionale del reticolo idrografico principale e minore.

2. In coerenza con le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono interventi diretti allo sviluppo e al miglioramento del patrimonio forestale pubblico, alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abbandono, di degrado e di dissesto.

Art. 2.

(Iniziative per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale pubblico)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, gli uffici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri territorialmente competenti per la gestione e la manutenzione del patrimonio forestale programmano entro il 31 gennaio di ogni anno, e anche per lotti:

a) operazioni di pulizia e di manutenzione, soprattutto nelle aree a più elevato rischio, riguardanti:

1) la riduzione della biomassa combustibile;

2) il ripristino e il mantenimento di un'efficiente viabilità forestale;

3) opere di sistemazione idraulico-forestali;

4) il ripristino e il mantenimento in efficienza dei luoghi di prelievo dell'acqua.

b) opere di ripulitura e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree perimetrali e secondarie, nonché della viabilità principale e secondaria;

c) la sistemazione di scarpate che presentano piccoli smottamenti o dissesti;

d) il ripristino e il mantenimento della vegetazione erbacea negli inclusi particellari non boscati e nelle aree aperte limitrofe alle superfici boschive, tramite l'eliminazione totale o parziale degli arbusti che hanno invaso l'incluso;

e) il diradamento e la potatura delle piante forestali cresciute nello spazio aperto;

f) la ripulitura delle fasce ecotonali.

2. L'ente locale territorialmente competente per la gestione e la manutenzione dei terreni demaniali può favorire l'esercizio dell'uso civico di pascolo sugli stessi.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ragioni e le casistiche per le quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in coerenza con la pianificazione forestale, possono adottare piani di intervento straordinari, aventi a oggetto il miglioramento della stabilità del patrimonio forestale, il rafforzamento delle sue potenzialità protettive e ambientali e la creazione delle condizioni per la sua valorizzazione economica.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare l'esca-

vazione dei terreni con mezzi meccanici per la realizzazione di piste carrabili.

Art. 3.

(Interventi di manutenzione idraulica dei fiumi e degli specchi di acqua)

1. Ferma restando la competenza dei comuni all'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti alla realizzazione di opere idrauliche, di pulizia e di manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati ricadenti nel territorio regionale.

2. Gli interventi di manutenzione degli alvei fluviali sono attuati, previa approvazione da parte dei soggetti competenti di cui al comma 1, mediante appositi progetti generali di gestione dei corsi d'acqua, sviluppati per ciascuna unità omogenea, da individuare sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del bacino idrografico. I progetti individuano le modalità operative puntuali delle attività di manutenzione e di tutela dell'ecosistema fluviale, nonché le specifiche attività di controllo e di polizia idraulica.

3. Al fine di garantire la risagomatura degli alvei finalizzata al mantenimento del regolare deflusso delle acque, sono consentiti i prelievi dei materiali inerti negli alvei dei fiumi, dei canali, delle zone golenali, dei fondali lacustri, dei fondali marini sotto costa e delle fasce costiere marine e lacustri, naturali e artificiali.

4. I soggetti di cui al comma 1 autorizzano l'esecuzione dei prelievi di cui al comma 3, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, con finalità mirate a garantire la funzionalità idraulica e la preservazione degli ecosistemi fluviali e marini, previa presentazione di apposito studio idraulico di cui stabiliscono tutte le prescri-

zioni tecniche, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche, le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni nonché il versamento di oneri finalizzati all'utilizzo dei depositi di inerti alluvionali e alla vigilanza sulle attività di prelievo.

Art. 4.

(Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, o può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dei costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione interessata assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi, nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.

2. I materiali inerti di origine naturale rimossi dal demanio idrico e marittimo secondo le disposizioni di cui alla presente

legge possono essere venduti, e quota parte del ricavato è destinata alla manutenzione delle opere di contenimento.

3. Eventuali spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.